

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

INDICE

1) PARTE GENERALE

- Il d.lgs 231/01;
- L'adozione del modello da parte di Fondazione Novae Terrae;
- L'organismo di vigilanza;
- Formazione del personale e informativa;
- L'informazione dell'organismo di vigilanza
- Il sistema disciplinare;
- La verifica del Modello

* * *

2) PARTE SPECIALE

- *Funzioni e obiettivi della Parte Speciale;*

*

- *Fattispecie di reato rilevanti per il modello di organizzazione, gestione e controllo di Fondazione Novae Terrae.*

A) I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01);

- *Aree a rischio;*

- *Principi Generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio*

B) I reati in materia di violazioni delle norme antinfortunistiche sulla tutela dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro

- *considerazioni esplicative;*
- *identificazione delle aree a rischio;*

- valutazione dei rischi e misure preventive;

- linee guida per il processo di valutazione dei rischi;

linee guida per la definizione del processo di monitoraggio dell'attuazione del sistema di prevenzione;

- Adeguamento del DVR;

- Principi Generali in materia di tutela dell'igiene e della salute del lavoro;

- linee guida per il monitoraggio dell'attuazione della sicurezza e dell'igiene e della salute sul lavoro

C) Reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- rilevanza per il Modello

D) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

- rilevanza per il Modello;

- individuazione delle aree a rischio;

- misure idonee a prevenire la commissione di reati

E) Reati contro la personalità individuale

-rilevanza per il modello;

- individuazione attività a rischio;

- misure idonee a prevenire la commissione di reati

F) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

- rilevanza per il modello;

- aree a rischio e misure di prevenzione

G) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

- valutazione dei rischi e misure di prevenzione

H) Delitti di criminalità organizzata

- rilevanza per il modello;

- identificazione delle attività a rischio;

- misure di prevenzione

I) Delitti Informatici e trattamento illecito di dati

- rilevanza per il modello;

- misure di prevenzione

L) Reati ambientali

- rilevanza per il Modello;

- misure di prevenzione

M) Reati Societari

- rilevanza per il modello;

- la corruzione tra privati: considerazioni esplicative e rilevanza per il modello

- Fattispecie di reato non rilevanti per il modello di organizzazione, gestione e controllo di Fondazione Novae Terrae.

a) Delitti contro l'industria ed il commercio;

b) Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato;

c) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;

d) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento;

e) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;

f) Reati Transnazionali (Legge 146 del 2006);

g) Reati ambientali

*** ***

- Considerazioni generali conclusive

* *

- Allegato (testo dichiarazione da inserire in conferimenti incarichi)

* * *

3) IL CODICE ETICO

* * *
* * *

1) PARTE GENERALE

• IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

• La responsabilità amministrativa degli enti, persone giuridiche, società e associazioni

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"* ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito¹.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore della legge in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, con vantaggio dell'ente, da amministratori e/o dipendenti. Il principio di personalità della responsabilità penale li lasciava, infatti, indenni da conseguenze sanzionatorie, diverse dall'eventuale risarcimento del danno, se ed in quanto esistente. Sul piano delle conseguenze penali, infatti, soltanto gli artt. 196 e 197 cod. pen. prevedevano (e prevedono tuttora) un'obbligazione civile per il pagamento di multe o ammende inflitte, ma solo in caso d'insolubilità dell'autore materiale del fatto. L'innovazione normativa, perciò, è di non poco momento, in quanto né l'ente, né i soci delle società o associazioni possono dirsi estranei al procedimento penale per reati commessi a vantaggio o nell'interesse dell'ente. Ciò, ovviamente, determina un interesse di quei soggetti (soci, associati, ecc.) che partecipano alle vicende patrimoniali dell'ente, al controllo della regolarità e della legalità dell'operato sociale.

Quanto alla **tipologia di reati** cui si applica la disciplina in esame, il Decreto così come integrato a oggi, si riferisce esclusivamente ad alcune fattispecie che è possibile inquadrare logicamente come segue:

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D.Lgs. 231/2001)

Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008, n. 48, art. 7]

Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 15.7.2009, n. 94]

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D.Lgs. 231/2001)

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6 e modificato dalla L. 23.7.2009, n. 99]

Reati contro l'industria e il commercio (art. 25 bis. 1, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 23.7.2009, n. 99 art. 15]

Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3]

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
-

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25 quater, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8]

Delitti contro la personalità individuale (art. 25quinquies, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]

Reati di abuso di mercato (art. 25 sexies, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]

Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 3.8.2009, n. 116 come sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121]

Reati ambientali (art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 7.7.2011 n. 121]

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs 109 del 16 luglio 2012]

Vale la pena precisare che alcune tipologie di reati sono state aggiunte successivamente all'entrata in vigore del Decreto e che è ragionevole ritenere che in futuro le fattispecie di reato rilevanti saranno ulteriormente aumentate.

Sotto il profilo dei **soggetti destinatari**, la legge indica *"gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica"* (art. 1, comma 2). Il quadro descrittivo è completato dall'indicazione, a carattere negativo, dei soggetti a cui non si applica la legge, vale a dire *"lo Stato, gli enti pubblici territoriali nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale"* (art. 1, comma 3). Come si vede, la platea dei destinatari è molto ampia e non sempre è identificabile con certezza la linea di confine, specialmente per gli enti che operano nel settore pubblico. E', peraltro, indubbia l'applicabilità della stessa alla Fondazione Novae Terrae dotata di personalità giuridica, giusto provvedimento della Prefettura di Milano del 19.12.006.

È opportuno ricordare che questa nuova responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reati da parte di soggetti legati a vario titolo all'ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata *nell'interesse* o *a vantaggio* di esso. Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l'ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'*interesse* dell'ente.

1.2 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

L'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 contempla tuttavia una forma di "esonero" da responsabilità dell'ente se si dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.

È opportuno precisare che la legge prevede l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo in termini di facoltatività e non di obbligatorietà.

Il sistema prevede l'istituzione di un organismo di vigilanza all'ente con il compito di vigilare sull'efficacia reale del modello.

L'ente deve pertanto dimostrare che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al *punto 2*).

In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera *a*) devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nel punto 2) , del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

• L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI FONDAZIONE NOVAE TERRAE

• Fondazione Novae Terrae: natura e scopi

L'art. 2 dello Statuto di Fondazione Novae Terrae stabilisce che *"Le finalità della Fondazione sono le seguenti:*

- la promozione di iniziative di approfondimento culturale e di ricerca sul tema dei diritti umani sotto il profilo giuridico, filosofico, antropologico, politico ed economico; ciò in relazione sia ai vari Ordinamenti nazionali, favorendo la comparazione tra gli stessi (anche con riguardo ai problemi connessi ai rapporti con il mondo islamico) e l'analisi della giurisprudenza delle Corti Costituzionali, sia alle istituzioni

nazionali ed internazionali, con particolare attenzione al processo di integrazione europea ed alle sue implicazioni e ricadute sotto il profilo giuridico, economico e culturale;

- la tutela e la valorizzazione dei diritti umani;

- lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, nei limiti delle leggi vigenti, la formazione e l'aggiornamento culturale nel settore della politica nazionale ed internazionale e dei problemi sociali con riferimento ai diritti umani"

- **Il Modello Fondazione Novae Terrae: gli obiettivi**

Fondazione Novae Terrae persegue gli scopi di cui al proprio Statuto percependo contributi da eventuali soggetti finanziatori e intrattenendo rapporti sia a livello nazionale che internazionale con soggetti operanti nel settore dei diritti umani ed, in particolare, con riferimento al diritto alla vita, alla famiglia, alla libertà religiosa e all'educazione

L'adozione di tale modello - al di là delle prescrizioni del decreto, che indicano il modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio - può costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di Fondazione Novae Terrae, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel decreto.

- **La funzione del Modello**

Scopo del modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo ex ante), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle "aree di attività a rischio" e la loro conseguente proceduralizzazione, il modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Fondazione Novae Terrae nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Fondazione;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Fondazione Novae Terrae in quanto (anche nel caso in cui Fondazione Novae Terrae fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui Fondazione Novae Terrae intende attenersi nell'espletamento della propria missione;
- consentire a Fondazione Novae Terrae, grazie a un'azione di monitoraggio sulle "aree di attività a rischio", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del modello sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione tra i dipendenti ed i collaboratori delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappa delle "aree di attività a rischio" di Fondazione Novae Terrae, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- l'attribuzione all'Odv di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del modello;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti "aziendali" della struttura operativa della Fondazione, nonché del funzionamento del modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post).

- **Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale in funzione delle diverse ipotesi di reato**

Il presente modello è costituito da una "Parte Generale" e da una "Parte Speciale". La Parte Generale stabilisce i principi di comportamento generali cui attenersi e definisce l'architettura generale del modello, chiarendone la funzione, gli obiettivi, le modalità di funzionamento, individuando i poteri e doveri dell'organismo di vigilanza e introducendo un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle previsioni del modello.

La Parte Speciale descrive le condotte che possono integrare i reati, individua le attività di Fondazione Novae Terrae nelle quali potrebbero essere commessi, e disciplina le prescrizioni e le misure preventive a cui attenersi nello svolgimento di dette attività, poste a presidio della legalità della condotta.

È demandato al Consiglio di Gestione di Fondazione Novae Terrae integrare il presente modello in una successiva fase, mediante apposita delibera, con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto.

- **L'ORGANISMO DI VIGILANZA (odv)**

- **L'organismo di vigilanza, composizione e nomina**

In ottemperanza alle previsioni del Decreto - il quale all'art. 6, lett. b), pone come condizione, per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che sia affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri, di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, nonché di curarne l'aggiornamento, la Fondazione provvede alla nomina dell'ODV, nel rispetto dei requisiti di:

- onorabilità, autonomia e indipendenza, intese come autorevolezza e autonomia di giudizio e di poteri di iniziativa e controllo
- professionalità, intesa come un insieme di competenze idonee allo scopo,
- continuità di azione, intesa come attività costante

L'odv deve possedere adeguati requisiti di professionalità ed esperienza nel settore gestionale o legale.

L'odv resta in carica per 3 anni e può essere rinominato per un ulteriore triennio, previo accordo degli incaricati e del Consiglio di Gestione.

La cessazione dalla carica produce effetti dal momento in cui è stato nominato un nuovo odv.

In caso di impedimento, verificatosi o previsto, per un periodo superiore a tre mesi, l'odv, una volta venuto a conoscenza della causa di impedimento, comunica immediatamente la propria indisponibilità alla Fondazione che provvede senza indugio alla sua sostituzione.

L'Odv, nell'espletamento del proprio incarico, come definito integralmente nel modello, dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Le modalità di esecuzione delle attività di controllo, monitoraggio e accertamento dell'Odv sono oggetto di autoregolamentazione da parte dell'organismo medesimo.

L'attività svolta dall'organismo di vigilanza deve essere documentata, anche in forma sintetica, e la relativa documentazione deve essere custodita in modo tale che ne sia assicurata la segretezza.

- **Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza**

All'Odv di Fondazione Novae Terrae è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del modello da parte dei destinatari individuati nella Parte Speciale;
- sulla reale efficacia ed effettiva capacità del modello, in relazione alla struttura operativa

della Fondazione, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;

- sull'opportunità di aggiornamento del modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni.

Su di un piano più operativo è affidato all'Odv il compito di:

- attivare le procedure di controllo;
- condurre ricognizioni dell'attività della Fondazione ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come definite nelle singole Parti Speciali del modello;
- diffondere la conoscenza e la comprensione del modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al suo funzionamento, contenente le istruzioni, chiarimenti e/o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso odv obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione. A tal fine, l'odv è tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio. All'Odv devono essere inoltre segnalate da parte degli interessati eventuali situazioni che possano esporre Fondazione Novae Terrae al rischio di reato;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nella Parte Speciale del modello per le diverse tipologie di reati. L'odv deve essere aggiornato sull'attività della Fondazione, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente modello;
- verificare che gli elementi previsti dalla Parte Speciale del modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a un aggiornamento degli elementi stessi.

• **L'informazione degli organi associativi**

L'odv riferisce sugli esiti dell'attività svolta, sul funzionamento e l'osservanza del modello con continuità al Direttore Generale, nonché, con eventuale apposita relazione annuale al Consiglio di Gestione

In particolare, l'odv riporta in relazione a:

- attuazione: con continuità al Direttore Generale il quale informa il Consiglio di Gestione nell'ambito dell'informativa sull'esercizio della carica conferita
- aggiornamento: al Consiglio di Gestione, quale organo competente a modificare e integrare il modello, al quale propone senza indugio gli aggiornamenti ritenuti urgenti e presenta i rapporti annuali contenenti le proposte di altri aggiornamenti.
- violazioni:

• **Decadenza e revoca**

La perdita dei requisiti di eleggibilità e l'insorgere di una situazione di conflitto di interessi costituiscono motivo di decadenza dalla carica, da accertarsi da parte del Consiglio di Gestione.

La revoca dell'organismo di vigilanza può essere disposta solo per inadempimento dell'incarico ovvero per gravi motivi ad esso inerenti. Sono ritenute cause di decadenza e/o ineleggibilità dei membri dell'odv la presenza:

- di una delle circostanze descritte nell'art. 2382 c.c.;

- di situazioni in cui può essere seriamente compromessa l'autonomia e l'indipendenza del singolo componente dell'odv;
- dell'avvio di indagini nei confronti di un membro dell'odv per reati sanzionati dal D.Lgs. 231/2001;
- della sentenza di condanna (o c.d. di patteggiamento, ex art. 444 c.p.p.), anche non definitiva, per aver compiuto uno dei reati sanzionati dal D.Lgs. 231/2001, o l'applicazione, a titolo di sanzione interdittiva, anche temporanea, dalla titolarità di cariche pubbliche o da uffici direttivi di persone giuridiche.

• **FORMAZIONE DEL PERSONALE E INFORMATIVA**

• **Formazione del personale**

L'organismo di vigilanza è inoltre incaricato di segnalare al Consiglio di Gestione la necessità di aggiornamento del "modello" suggerendo i termini e le modalità di adozione delle modifiche o degli aggiornamenti.

Tale necessità può essere determinata da:

- riscontrata inefficacia a seguito delle verifiche effettuate;
- riorganizzazione con impatto sui processi definiti a rischio;
- modifica della normativa cogente.

L'odv deve altresì gestire la produzione di documentazione idonea alla diffusione della conoscenza del modello e garantire lo svolgimento delle attività formative necessarie di concerto. Man mano che il modello viene aggiornato, e in ogni caso con cadenza annuale, l'odv dovrà curare delle sessioni integrative di formazione del personale e dei vertici della Fondazione, al fine di assicurare la piena comprensione del modello e delle sue finalità.

L'odv si avvale, nell'espletamento dell'incarico conferito, delle strutture della Fondazione e del personale interno di volta in volta da esso individuato per svolgere al meglio la propria attività.

L'odv, può avvalersi, per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie all'espletamento della funzione di controllo, dei suddetti collaboratori interni.

L'odv, ove lo ritenga necessario per l'esecuzione dei propri compiti di vigilanza e aggiornamento del modello, potrà avvalersi, per particolari questioni che richiedano competenze tecnico-specialistiche, di consulenti esterni cui conferisce apposito incarico, nei limiti del *budget* annuale assegnatogli.

• **Informativa a collaboratori esterni e partner**

Potranno essere altresì forniti a soggetti esterni alla Fondazione (partner) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate da Fondazione Novae Terrae sulla base del presente modello organizzativo, mentre saranno previste clausole contrattuali ad hoc. In particolare i consulenti dovranno essere scelti secondo metodi trasparenti e solo su comprovate e specifiche competenze degli stessi. Nei contratti con i medesimi dovrà essere prevista una apposita dichiarazione con la quale essi dichiarano di non essere, ovvero di essere stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel D.Lgs. 231/2001.

Il contratto deve prevedere le seguenti clausole:

- l'obbligo di osservare le leggi applicabili nell'esecuzione del contratto di consulenza;
- l'obbligo di conformarsi a specifiche prescrizioni del Codice etico e comportamentale di Fondazione Novae Terrae che deve essere consegnato e controfirmato per accettazione dal consulente;
- il divieto espresso di dare o promettere denaro o altra utilità a fornitori e/o finanziatori attuali o potenziali della Fondazione (c.d. clausola anti-corruzione);
- la riserva espressa della Fondazione della facoltà di risolvere il contratto per la violazione degli obblighi di cui sopra ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento del danno.

• **L'INFORMAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

- **Segnalazioni da parte di dipendenti, o terzi**

L'odv dovrà essere informato attraverso la documentazione prescritta nella Parte Speciale del modello eventualmente secondo le procedure che saranno definite, e sarà destinatario di ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente alla sua attuazione nelle aree di attività a rischio.

Le segnalazioni di cui sopra, possono essere effettuate in forma scritta (anche via e-mail) e/o contattando il Direttore Generale e/o l'odv il quale ne effettua la verbalizzazione ed archiviazione garantendone la riservatezza.

Fondazione Novae Terrae tutela l'autore delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione e penalizzazione nell'ambito dell'attività lavorativa ferma restando la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

L'odv, nell'esercizio delle sue funzioni, può emanare disposizioni integrative per l'istituzione di appositi canali di comunicazione nei suoi confronti.

- **Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali**

L'odv dovrà essere informato dei provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto nei quali possa essere coinvolta la Fondazione e di ogni altra informazione dalla quale possano rilevarsi fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto.

- **Procedimento sanzionatorio**

Il procedimento ha inizio con la rilevazione/segnalazione di violazione effettiva o presunta delle procedure e /o prescrizioni di cui al modello.

Le fasi del procedimento sono:

- **Fase di pre-istruttoria** diretta a verificare la sussistenza della violazione. Tale fase, è condotta dall'odv. Qualora la segnalazione/rilevazione si riveli palesemente infondata l'odv archivia. Negli altri casi l'odv comunica con relazione scritta le risultanze della pre-istruttoria:
 - al Direttore Generale per le violazioni di dipendenti e collaboratori;
 - al Consiglio di Gestione per le violazioni degli altri membri della Fondazione.
- **Fase di istruttoria** diretta ad accertare la fondatezza della violazione sulla base delle risultanze dell'attività dell'odv. Tale fase è condotta nel termine massimo di 30 giorni:
 - dal Direttore Generale, per le violazioni di impiegati e funzionari;
 - dal Consiglio di Gestione per le violazioni commesse dai membri degli organi della Fondazione

Qualora la violazione dovesse rivelarsi infondata, gli organi investiti dell'istruttoria, secondo le rispettive competenze, procederanno all'archiviazione con provvedimento motivato da conservare presso la sede della Fondazione.

- **Fase di contestazione** ed eventuale irrogazione della sanzione nel rispetto della normativa vigente (Legge 300/70 e CCNL vigente), in accordo al Sistema Disciplinare e alle rispettive competenze, condotta da:
 - Direttore Generale per le violazioni dei dipendenti;
 - Consiglio di Gestione per le violazioni degli altri membri della Fondazione

Ove l'accertamento delle violazioni sia particolarmente problematico, i termini previsti per la fase pre-istruttoria e per la fase istruttoria potranno essere prolungati fino alla conclusione di tali fasi, dandone comunicazione all'interessato.

- **SISTEMA DISCIPLINARE**

- **Principi generali**

Il presente sistema disciplinare è adottato ai sensi dell'art. 6, comma secondo, lett. e) e dell'art. 7, comma quarto, lett. b) del D.Lgs. 231/2001.

Il sistema stesso è, pertanto, diretto a sanzionare il mancato rispetto delle regole contenute nel Codice Etico e delle procedure e prescrizioni indicate nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito "modello") adottati da Fondazione Novae Terrae; il sistema costituisce parte integrante del modello e, ai sensi dell'art. 2106 c.c., integra, per quanto non previsto e limitatamente alle fattispecie qui contemplate, il CCNL applicato al personale dipendente, ferma restando l'applicazione dello stesso per le ipotesi ivi delineate.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole contenute nel Codice Etico e delle procedure e prescrizioni indicate nel modello prescinde dall'eventuale instaurazione e dall'esito di un giudizio penale per la commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e successive integrazioni.

- **Soggetti Destinatari**

Il presente sistema disciplinare è suddiviso a seconda della categoria di inquadramento dei destinatari ex art. 2095 c.c. nonché dell'eventuale natura autonoma o parasubordinata del rapporto che intercorre tra i destinatari stessi e la Fondazione ed è rivolto:

- alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Fondazione (c.d. "soggetti apicali");
- alle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra (c.d. soggetti sottoposti), nonché alle persone di cui alla Sez. IV (cd. "collaboratori esterni").

- **Criteri generali di irrogazione delle sanzioni**

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche verranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, in base ai seguenti criteri generali:

- elemento soggettivo della condotta (dolo o colpa, quest'ultima per imprudenza, negligenza o imperizia anche in considerazione della prevedibilità o meno dell'evento);
- rilevanza degli obblighi violati;
- gravità dei pericoli creati;
- entità del danno eventualmente creato ad Fondazione Novae Terrae dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari nell'ultimo biennio;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri lavoratori che abbiano concorso nel determinare la mancanza.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave.

La recidiva nel biennio comporta automaticamente l'applicazione della sanzione più grave nell'ambito della tipologia prevista.

Principi di tempestività ed immediatezza impongono l'irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'esito dell'eventuale giudizio penale.

- **Misure per i Lavoratori dipendenti**

- **Ambito di applicazione**

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del D.Lgs. 231/2001, ferma la preventiva contestazione e la procedura prescritta dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori), le sanzioni previste nella presente sezione si applicano nei confronti di "funzionari" ed impiegati alle dipendenze della Fondazione che pongano in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- a) mancato rispetto delle procedure e prescrizioni del "modello" dirette a garantire lo svolgimento

dell'attività in conformità della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, ai sensi del D.Lgs. 231/2001;

b) violazione e/o elusione del sistema di controllo interno, posta in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'organismo di vigilanza;

c) inosservanza delle regole contenute nel Codice Etico;

d) inosservanza dell'obbligo di informativa all'organismo di vigilanza e/o al diretto superiore gerarchico sul mancato rispetto delle procedure e prescrizioni del modello;

e) omessa vigilanza in qualità di "responsabile gerarchico" sul rispetto delle procedure e prescrizioni del modello da parte dei propri sottoposti al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato.

6.4.2 Sanzioni

Il mancato rispetto delle procedure e prescrizioni contenute nella presente sezione del sistema disciplinare formante parte integrante del modello da parte di funzionari e impiegati, a seconda della gravità della infrazione, è sanzionato con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo inflitto verbalmente;
- richiamo inflitto per iscritto;
- multa non superiore all'importo di quattro ore di retribuzione
- sospensione dalla retribuzione e dai servizi fino ad un massimo di 10 giorni;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

Ove i dipendenti sopra indicati siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno l' Fondazione, l'irrogazione della sanzione più grave della multa comporterà anche la revoca automatica della procura stessa.

- ***Richiamo inflitto verbalmente***

Sarà irrogata la sanzione del biasimo verbale nei casi di violazione colposa delle procedure e prescrizioni e/o errori procedurali dovuti a negligenza dei lavoratori non aventi rilevanza esterna.

- ***Richiamo inflitto per iscritto***

Verrà irrogata la sanzione del biasimo scritto nelle ipotesi di:

- recidiva nel biennio nei casi di violazione colposa di procedure e/o prescrizioni;
- errori procedurali dovuti a negligenza del lavoratore aventi rilevanza esterna.

- ***Multa***

Oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni, la sanzione della multa potrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, il comportamento colposo e/o negligente possa minare, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del modello; quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- l'inosservanza dell'obbligo di informativa all'organismo di vigilanza e/o ai diretti superiori gerarchici o funzionale;
- la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle procedure e prescrizioni indicate nel modello, nell'ipotesi in cui essi hanno riguardato o riguardano un procedimento di cui una delle parti necessarie è la Pubblica Amministrazione.

- ***Sospensione dalla retribuzione e dal servizio***

Verrà irrogata la sanzione della sospensione dalla retribuzione e dal servizio sino ad un massimo di 10 giorni, oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa, nei casi di gravi violazioni di procedure e prescrizioni tali da esporre la Fondazione a responsabilità.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo si applica la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione in caso di:

- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe attribuite

con riguardo ad eventuali atti e documenti verso la Pubblica Amministrazione;

- omessa vigilanza dei superiori gerarchici e/o funzionali sul rispetto delle procedure e prescrizioni del modello da parte dei propri sottoposti al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato;
- false o infondate segnalazioni relative a violazioni del modello e del Codice Etico.

- **Licenziamento con preavviso**

Verrà irrogata la sanzione del licenziamento con preavviso nei casi di reiterata grave violazione delle procedure e prescrizioni aventi rilevanza esterna nello svolgimento di attività nelle aree/attività a rischio reato individuate nella parte speciale del modello.

- **Licenziamento senza preavviso**

Verrà irrogata la sanzione del licenziamento senza preavviso per mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro (cd. giusta causa) quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- violazione di procedure e prescrizioni del modello aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta realizzata attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti nel D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche, tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il datore di lavoro;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo interno, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'organismo di vigilanza in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui al presente articolo Fondazione Novae Terrae potrà disporre la sospensione cautelare con effetto immediato.

Nel caso in cui la Fondazione decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare sin dalla fase istruttoria.

6.5 Misure nei confronti di eventuali dirigenti

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7, del D.Lgs. 231/2001 e, limitatamente a tali norme, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, le sanzioni indicate nel presente paragrafo si applicano nei confronti dei dirigenti che pongano in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- mancato rispetto delle procedure e prescrizioni del modello dirette a garantire lo svolgimento dell'attività in conformità della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo interno, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'organismo di vigilanza;
- inosservanza delle regole contenute nel Codice Etico;
- inosservanza dell'obbligo di informativa all'organismo di vigilanza e/o al diretto superiore gerarchico o funzionale sul mancato rispetto delle procedure e prescrizioni del modello;
- omessa supervisione, controllo e vigilanza, in qualità di "responsabile gerarchico", sul rispetto delle procedure e prescrizioni del modello da parte dei propri sottoposti al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree a rischio reato.

Il mancato rispetto delle procedure e prescrizioni indicate nel presente paragrafo, a seconda della gravità della infrazione ed in considerazione della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, potrà giustificare il licenziamento con preavviso (cd. giustificata) e, nei casi più gravi, il licenziamento senza preavviso (cd. giusta causa) del dirigente da comminarsi ai sensi delle disposizioni di legge e del CCNL applicato.

Ove il dirigente sia munito di procura con potere di rappresentare all'esterno la Fondazione, l'irrogazione della sanzione disciplinare comporterà anche la revoca automatica della procura stessa.

- **ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO**

- **Misure nei confronti dei membri degli organi della Fondazione e, in generale, dei titolari di cariche**

In caso di violazione, da parte dei membri degli organi della Fondazione e dei titolari di cariche in generale, delle procedure previste dal presente modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso, sarà informato il Direttore Generale, ovvero, per violazioni dello stesso, il Consiglio di Gestione e si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dallo Statuto.

- **Misure nei confronti di collaboratori esterni e partner**

I collaboratori esterni o i partner che pongano in essere comportamenti che costituiscano violazione del presente modello e tali da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potranno vedere il loro rapporto contrattuale risolto, salvo il risarcimento degli eventuali danni, in applicazione di clausole contenute nel contratto o negli accordi di partnership, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Fondazione, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

- **VERIFICA DEL MODELLO**

Per verificare la permanente capacità del modello ad assolvere alle funzioni previste dal D.Lgs. 231/01, l'odv effettuerà le seguenti verifiche:

- verifiche sugli atti: annualmente procederà a una verifica dei principali provvedimenti della Fondazione e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Fondazione nelle aree di attività a rischio;
- verifiche delle procedure: sarà verificato periodicamente l'effettivo funzionamento del presente modello con le modalità stabilite dall'odv. Un'analisi delle azioni intraprese, delle segnalazioni, del grado di condivisione e di conoscenza del Modello da parte del personale rientrano tra le attività di controllo che competono all'odv.

* * *

2) PARTE SPECIALE

- **FUNZIONI ED OBIETTIVI DELLA PARTE SPECIALE**

La parte speciale del presente modello si propone di:

- individuare, previa descrizione delle fattispecie incriminatrici, le attività di Fondazione Novae Terrae nel cui ambito potrebbero essere commessi reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- evidenziare ai destinatari del modello quali comportamenti concreti potrebbero comportare l'applicazione, nei confronti di Fondazione Novae Terrae, delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001;
- disciplinare i comportamenti richiesti ai destinatari del modello, al fine specifico di prevenire la commissione di reati.

Obiettivo finale della parte speciale, pertanto, è la costruzione di un insieme strutturato di 'regole' che non possa essere aggirato, se non fraudolentemente (concretandosi però, in tale evenienza, l'esimente da responsabilità di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) D.Lgs. 231/2001).

Per conseguire dette finalità, la presente parte speciale si sofferma in particolare ad approfondire nel dettaglio i singoli reati o categorie ritenute omogenee di reati, esemplificando le possibili modalità di commissione da parte di esponenti di Fondazione Novae Terrae anche al fine di valutare se sia anche solo astrattamente ipotizzabile - in relazione alle attività concretamente svolte dalla Fondazione - la commissione di tali reati.

Si è ritenuto, comunque, di riportare gli elementi costitutivi anche di quelle fattispecie di reato ritenute non rilevanti ai fini del modello, onde consentire in ogni caso a tutti i destinatari di averne cognizione e poterne valutare l'eventuale rilevanza 'sopravvenuta' (in termini di rischio di commissione di uno di tali reati), ai fini della conseguente informativa all'organismo di vigilanza.

* *

• FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI PER IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI Fondazione Novae Terrae.

A. I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01)

- ***Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione***
- ***Truffa aggravata ai danni dello Stato***
- ***Reati in tema di erogazioni pubbliche***

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

•

La presente Parte Speciale si riferisce a eventuali comportamenti posti in essere da titolari di cariche nella Fondazione, dirigenti e dipendenti, nonché da collaboratori esterni e partner, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "Rappresentanti").

Con il presente modello, specificatamente con le previsioni di cui alla parte speciale, la Fondazione si prefigge di individuare regole e procedure che contribuiscano ad impedire il verificarsi gli eventi penalmente rilevanti specificati dal D.Lgs. 231/2001.

E', pertanto, fatto sin d'ora divieto ai titolari di cariche nella Fondazione, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori e ai partner (questi ultimi attraverso opportuna disciplina contrattuale) di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato. E' opportuno precisare che non è consentito:
 - effettuare elargizioni in denaro a dipendenti pubblici
 - promettere denaro o altre forme di utilità indebitamente a rappresentanti/esponenti della Pubblica Amministrazione;
 - distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque, siano volti ad acquisire vantaggi per l'attività associativa. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Fondazione. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico od etico. I regali offerti

- salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- accordare al dipendente pubblico altri vantaggi di qualsiasi natura che abbiano l'effetto descritto al punto precedente, a beneficio dell'attività della Fondazione;
- riconoscere ai partner prestazioni prive di adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con i partner stessi;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione nell'incarico affidato loro;
- riconoscere a un dipendente pubblico un gettone di presenza o servizi in occasioni di convegni o congressi o altri eventi, oppure un corrispettivo per una prestazione professionale, al di fuori dei casi e dei limiti consentiti dalla legge e dalle disposizioni della Fondazione;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di trarre un ingiustificato vantaggio o per conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- L'odv sarà informato dei rapporti eventualmente instaurati dai rappresentanti con la Pubblica Amministrazione;
- I rapporti con i partner saranno definiti per iscritto ed evidenzieranno chiaramente gli impegni reciproci;
- gli incarichi conferiti ai collaboratori devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito;
- gli eventuali futuri incarichi conferiti a dipendenti pubblici saranno consentiti nei limiti stabiliti dalla legge;
- nessun tipo di pagamento può esser effettuato in cash o in natura;
- le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari nell'interesse della Fondazione, compreso l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri. La gestione delle erogazioni, contributi, ecc. deve prevedere il rendiconto scritto;
- per gli importi di rilevante entità, nella misura che sarà stabilita dall'odv d'accordo con il Direttore Generale, saranno soggetti ad approvazione dello stesso.

In particolare allorché la Fondazione dovesse procedere a donazioni dirette in favore di Associazioni a scopo benefico (ONLUS) o riviste scientifiche qualora si accerti il coinvolgimento economico, diretto o indiretto, di dipendenti della Pubblica Amministrazione, dovrà essere seguita la seguente procedura :

- la Fondazione donante deve predisporre ed inviare al destinatario una comunicazione nella quale manifesta l'intenzione di voler donare una somma di denaro (o una particolare attrezzatura);
- il soggetto beneficiario seguirà la normativa in vigore ai fini dell'attuazione della donazione;
- la Fondazione donante, presa buona nota dell'accettazione, fornirà tutti i dettagli della donazione stessa e predisporrà gli adempimenti *ex lege*.

* *

B. I reati in materia di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 25 *septies*, tra i reati presupposto per l'applicazione del D.Lgs. 231/2001 figurano anche l'omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

- **Considerazioni esplicative**

I reati colposi in oggetto acquistano rilevanza dal punto di vista della responsabilità amministrativa della persona giuridica qualora siano conseguenza di violazioni della normativa di riferimento in materia di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e, in particolare, in via puramente esemplificativa ma non esaustiva, nelle seguenti ipotesi:

- mancata o inadeguata effettuazione della valutazione dei rischi;
- mancata o inadeguata elaborazione del relativo documento e del suo periodico aggiornamento;
- mancata designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ovvero designazione di un soggetto non in possesso di adeguata esperienza, formazione e preparazione professionale;
- omissione di predisposizione ovvero rimozione o danneggiamento di impianti, apparecchi e/o strumenti di segnalazione destinati alla prevenzione di disastri e/o infortuni sul lavoro (omissione o rimozione delle cautele antinfortunistiche);
- omissione nella collocazione ovvero rimozione o danneggiamento tale da renderli inservibili all'uso di apparecchi o altri strumenti destinati all'estinzione di un incendio ovvero al salvataggio o soccorso in caso di disastro o infortunio sul lavoro (omissione o rimozione dei dispositivi di sicurezza);
- mancata erogazione della formazione/informazione ai dipendenti prevista dalla normativa vigente;
- mancata designazione del medico competente alla sorveglianza sanitaria delle condizioni di lavoro e dei dipendenti ovvero designazione di un soggetto non in possesso di adeguata esperienza, formazione e preparazione professionale.

A fronte del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e delle successive modifiche – di attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 – il modello di organizzazione di Fondazione Novae Terrae deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema “aziendale” valido per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico – strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

I soggetti tradizionalmente destinatari degli obblighi di sicurezza, di igiene e di salute del lavoro sono il datore di lavoro, così come individuato secondo la definizione ex art. 2, lett. b) D.Lgs. 81/2008 (da individuarsi, in Fondazione Novae Terrae in persona del Direttore Generale).

A tali soggetti si aggiungono quelli istituzionalmente tenuti all'osservanza delle norme di sicurezza, di igiene e di salute del lavoro da disposizioni normative che regolino il caso concreto.

- **Identificazione delle aree a rischio a commissione dei reati in materia di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**

In relazione ai reati ed alle condotte criminosi descritte nel paragrafo che precede, la Fondazione deve sovrintendere alle aree ritenute più specificatamente a rischio che risultano essere le seguenti:

- la nomina del Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione e del Medico competente;
- l'effettuazione della valutazione dei rischi;
- l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi e del suo periodico aggiornamento;
- la predisposizione degli impianti, apparecchi e/o strumenti di segnalazione destinati alla prevenzione di disastri e/o infortuni sul lavoro;
- la collocazione degli apparecchi o degli altri strumenti destinati alla estinzione di un incendio ovvero al salvataggio o soccorso in caso di disastro o infortunio sul lavoro;
- l'erogazione e svolgimento di servizi di formazione / informazione ai dipendenti prevista dalla normativa vigente.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio potranno essere disposte, anche su impulso dell'odv, dal Consiglio di Gestione di Fondazione Novae Terrae cui è dato mandato di analizzare il vigente sistema di controllo e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

• **Valutazione dei rischi e misure preventive in materia di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**

La Fondazione Novae Terrae risulta avere conferito proprio a inizio 2015 incarico a società specializzata volto alla cura di tutti i principali adempimenti necessari in materia di Sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro nonché ai fini di una valutazione dei rischi, per la sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi della vigente normativa.

Ad esito del processo di mappatura dei rischi rilevanti ai fini della legge in materia di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute e dell'igiene sul lavoro, sarà redatto/aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), a norma dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 (il quale dovrà essere immediatamente rielaborato in caso di modifiche significative nella organizzazione del lavoro ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori).

Il Documento di Valutazione dei Rischi adottato da Fondazione Novae Terrae e le future modifiche ed integrazioni costituiscono parte integrante del presente modello.

• **Linee guida per la definizione del processo di valutazione dei rischi**

Il processo di mappatura dei rischi deve avere ad oggetto ogni ambiente lavorativo o posto di lavoro della Fondazione ed essere effettuato applicando il seguente schema operativo:

- identificazione dei fattori di rischio;
- identificazione dei lavoratori esposti;
- stima dell'entità delle esposizioni.

Il processo di mappatura dei rischi deve essere condotto attraverso una dettagliata analisi del ciclo lavorativo inserito nell'ambiente di lavoro, operando una distinzione tra rischi per la sicurezza dei lavoratori, rischi per la salute dei lavoratori e rischi derivanti da fattori organizzativi e gestionali.

• **Linee guida per la definizione del processo di monitoraggio dell'attuazione del sistema di prevenzione descritto nel Documento di Valutazione dei Rischi**

In conformità all'art. 35 D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro, direttamente o tramite il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi;
- il Medico competente (ove prevista la sua nomina);
- il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nel corso di tale riunione, di cui viene redatto verbale, viene esaminato il Documento di Valutazione dei Rischi, le misure di prevenzione e protezione e i programmi d'informazione e formazione del personale.

• **Adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi**

Il Documento di Valutazione dei Rischi dovrà essere costantemente mantenuto aggiornato e

conforme alle norme vigenti in materia antinfortunistica e di tutela della sicurezza, della salute e dell'igiene sul lavoro.

Fermo restando quanto precede, ogni qualvolta vengano posti in essere dei cambiamenti o delle variazioni al processo "produttivo" o del lavoro o ancora alle postazioni di lavoro, alle mansioni lavorative o interventi strutturali significativi, la Fondazione, e per essa il Direttore Generale, si adopererà affinché sia tempestivamente effettuata una specifica mappatura dei rischi concernente i cambiamenti, le variazioni e/o gli interventi strutturali intercorsi, con conseguente rielaborazione ed adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi.

- **Principi generali di condotta in materia di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**

In materia di norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, tutti i destinatari del modello ed, in particolare, tutti i soggetti apicali saranno tenuti a:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste nella presente parte speciale del modello;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle qui considerate, possano potenzialmente dare origine alle fattispecie criminose di cui alla presente parte;
- astenersi dal tenere comportamenti che possano in qualche modo o per qualsiasi ragione diminuire l'efficacia dei presidi adottati dalla Fondazione e/o richiesti dalla legge ovvero da regolamenti aziendali interni ai fini della tutela della sicurezza ed igiene sul lavoro;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'attuazione di tutte le misure previste in tema di adeguamento della sicurezza ed igiene in azienda;
- osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità e della salute sul luogo di lavoro;
- creare o adottare procedure dirette alla valutazione dei rischi ed al loro aggiornamento ovvero alla nomina dei soggetti responsabili diverse da quelle di seguito descritte;
- assicurare il regolare funzionamento delle procedure descritte nel precedente punto nonché di tutte le misure previste nel Documento di Valutazione dei Rischi, garantendo ed agevolando ogni forma di monitoraggio interno sulla relativa gestione previsto dalla legge.

Allo stesso tempo i lavoratori, così come previsto dalla normativa, devono:

- contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare disposizioni e istruzioni impartite ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e i dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa manovre od operazioni che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

- **Linee guida per il monitoraggio dell'attuazione della sicurezza, dell'igiene e della salute sul lavoro**

L'odv provvede al monitoraggio della corretta, costante ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza, igiene e salute del lavoro, in relazione all'attività esercitata da Fondazione Novae Terrae.

All'uopo, verifica periodicamente l'avvenuto adempimento, da parte dei soggetti apicali e/o degli altri soggetti che vi siano tenuti, degli obblighi imposti dalla normativa antinfortunistica e sulla tutela della salute e dell'igiene sul lavoro.

In particolare, l'odv verifica l'avvenuto assolvimento da parte del datore di lavoro dei doveri allo stesso imposti dalla legge con riguardo alla organizzazione della prevenzione degli infortuni e delle

malattie sul lavoro.

Sotto questo profilo, l'odv, dunque, si assicura che Fondazione Novae Terrae in persona del datore di lavoro (o laddove consentito dalla legge da un suo delegato):

- abbia provveduto ad elaborare e adottare il Documento di Valutazione dei Rischi previsto dall'art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008;
- provveda a sottoporre il Documento di Valutazione dei Rischi a periodico aggiornamento;
- abbia provveduto a designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), nonché gli eventuali addetti al medesimo art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 81/2008;
- abbia provveduto, nell'adempimento dei compiti di sorveglianza sanitaria, a nominare il medico competente (ove necessario);
- abbia provveduto e provveda ad indire, almeno una volta all'anno e in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
- abbia provveduto a designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione dell'emergenza;
- abbia provveduto a tenere il registro cronologico degli infortuni;
- abbia provveduto ad adempiere all'obbligo di formazione dei lavoratori in caso di assunzione dei medesimi, del trasferimento o cambiamento di mansioni di essi, dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie.

L'odv, inoltre, effettua periodicamente un monitoraggio sull'organizzazione della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoro e sull'avvenuta efficace attuazione delle misure di prevenzione richieste dalle situazioni concrete ed effettivamente attuate nell'adempimento dell'attività lavorativa.

A tal fine, svolge riunioni, con cadenze annuali, anche separatamente, con il Direttore Generale, con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

* *

C. Reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Il D.Lgs. n. 109 del 16 luglio 2012 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 *duodecies*, relativo all'impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto, revocato o annullato, nelle ipotesi aggravate di cui all'art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. 286/1998 (T.U. sull'immigrazione).

• Rilevanza per il Modello di Fondazione Novae Terrae

Seppure allo stato Fondazione Novae Terrae non proceda ad assunzioni extracomunitarie, né abbia mai occupato alle proprie dipendenze stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto, si identificano quali aree aziendali astrattamente a rischio di commissione del reato in esame la funzione di datore di lavoro e, dunque, del Direttore generale, in ambito di selezione e gestione del personale. Nell'ipotesi in cui in futuro la Fondazione decida di impiegare cittadini stranieri provenienti da stati estranei all'Unione Europea, si adottano i seguenti presidi:

- presentazione allo Sportello Unico Immigrazione (SUI) della domanda di nulla osta all'assunzione di lavoratore straniero residente all'estero;
- verifica della sussistenza di un permesso di soggiorno valido, in caso di assunzione di straniero già residente in Italia;
- adempimento degli obblighi di comunicazione dell'assunzione;
- richiesta al lavoratore di presentare tempestivamente la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.

D. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

- **Rilevanza del reato per il Modello di Fondazione Novae Terrae**

I reati di azione e fiancheggiamento materiale con finalità di terrorismo non sono ipotizzabili per la Fondazione, mentre potrebbero astrattamente esserlo i reati di finanziamento diretto ovvero indiretto, attraverso messa a disposizione di fondi mediante accantonamento illecito di denaro (art 270 bis c.p.: associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico).

Non essendovi, di conseguenza, ragioni di escludere, in via di principio, la commissione del reato di finanziamento in esame, lo stesso appare rilevante per il modello di Fondazione Novae Terrae.

- **Identificazione delle aree a rischio commissione dei reati di terrorismo**

Ai fini della commissione del reato in esame, all'esito della disamina di cui al paragrafo precedente e con riferimento alla realtà operativa di Fondazione Novae Terrae, si individua la seguente attività a rischio di commissione di reato:

- la creazione di fondi non giustificati per finanziare direttamente o indirettamente associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità o di eversione dell'ordine democratico (esempi di fondi non giustificati sono provviste economiche ottenute attraverso consulenze, donazioni ovvero fatturazioni fittizie).

- **Misure idonee a prevenire la commissione dei reati di terrorismo.**

Fondazione Novae Terrae si impegna a:

- non promuovere, costituire, organizzare, dirigere associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- non partecipare alle associazioni di cui sopra;
- finanziare qualsiasi comportamento di una o più persone fisiche o giuridiche, associate o meno, finalizzato alla realizzazione di un atto terroristico.

In ordine ai punti precedenti, la Fondazione al fine di evitare la creazione di fondi non giustificati adotterà, inoltre, procedure formalizzate per il pagamento di prestazioni, con clausole atte a prevedere che i pagamenti avverranno esclusivamente su conti intestati alla controparte contrattuale rispettosi degli standard internazionali in materia di contrasto al terrorismo.

* *

E. Reati contro la personalità individuale

- **Rilevanza per il Modello di Fondazione Novae Terrae**

Perché sorga la responsabilità amministrativa di Fondazione Novae Terrae a norma del D.Lgs. 231/2001, è necessario che i delitti sopra richiamati, siano commessi nell'interesse o a vantaggio della Fondazione.

Per i reati previsti dagli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, comma 1, e 600 *quinques*, la commissione di questa categoria di illeciti nell'interesse o a vantaggio di Fondazione Novae Terrae non appare possibile.

In caso di commissione di tali delitti da parte dei soggetti apicali ovvero subordinati, questi non possono che avere agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi. La Fondazione, di conseguenza, ritiene tali fattispecie delittuose non rilevanti ai fini del presente modello.

Per quanto riguarda, invece, i reati connessi con la schiavitù ex artt. 600, 601, 602, la condotta astrattamente rilevante in questi casi è costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di immigrati e la tratta degli schiavi. Inoltre, tali ipotesi di reati si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza tale condotta, ma anche a chi, consapevolmente, agevola, anche solo finanziariamente, la medesima condotta (ad esempio di un fornitore).

In quest'ottica, la Fondazione potrebbe – ovviamente in via meramente astratta - dalla realizzazione di tali fattispecie delittuose, ottenere un vantaggio ovvero vedere tutelato un suo interesse. Fondazione Novae Terrae, di conseguenza, ritiene rilevanti (seppure obiettivamente con rischio basso) i reati ex artt. 600, 601, 602 ai fini del presente modello.

- **Individuazione delle attività a rischio**

Ai fini della commissione del reato in esame, all'esito della disamina di cui al paragrafo precedente e con riferimento alla realtà operativa di Fondazione Novae Terrae, si individuano le seguenti attività a rischio di commissione di reato:

- assunzione e gestione del personale;
- rapporti con i fornitori.

- **Misure idonee a prevenire la commissione dei reati contro la personalità individuale**

La Fondazione si impegna a porre in essere le seguenti condotte:

- attuare la normativa in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile, in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ed, infine relativa ai diritti sindacali o, comunque, di associazione e rappresentanza dei lavoratori;
- astenersi dal compimento di atti che possano in qualche modo integrare o avere attinenza con comportamenti volti allo sfruttamento del lavoro di soggetti socialmente deboli;
- prevedere nel Codice Etico principi volti a tutelare l'integrità fisica e morale dei propri dipendenti, nonché condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale;
- prevedere integrazioni delle condizioni generali dei contratti con i partner con clausole che impongano agli stessi il rispetto dei diritti della personalità individuale, in particolare in tema di lavoro minorile, di salute, di sicurezza e di rappresentanza sindacale.

Ai fini della prevenzione del reato in esame, sono posti, inoltre, i seguenti presidi:

- Codice Etico;
- dotarsi di sistemi informatici che impediscano accesso/ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile.

* *

F. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

La legge 3 agosto 2009, n. 116 ha inserito l'articolo 25 *nonies* (il legislatore non ha tenuto conto dell'inserimento di un articolo con identica numerazione disposto dall'art. 15, comma 7, lettera c), L. 23.7.2009, n. 99) relativo al delitto di "induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".

- **Rilevanza per il Modello di Fondazione Novae Terrae**

La responsabilità penale dell'ente per detto reato era già stata prevista con l'inserimento dei reati transnazionali; viste le caratteristiche proprie del delitto in parola, la Fondazione non può escludere a priori la rilevanza (anche in tal caso, tuttavia, il rischio appare certamente basso).

- **Aree a rischio e misure idonee a prevenire la commissione del reato**

Il reato, nei suoi elementi tipici, può ben configurarsi in una qualsiasi delle aree di Fondazione Novae Terrae. Ogni soggetto può trovarsi a dover gestire dei rapporti con soggetti interni/esterni coinvolti direttamente o indirettamente in un procedimento giudiziario.

Al fine di poter conoscere per tempo e monitorare l'eventuale coinvolgimento in un procedimento giudiziario di un soggetto che ha rapporti con Fondazione Novae Terrae si ritiene opportuno identificare una funzione aziendale che, coadiuvata dall'organismo di vigilanza, sia destinataria di tali

notizie.

* *

G. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

L'art. 25 *octies*, D.Lgs. 231/2001 (introdotto dall'art. 63, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231) dispone che, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 (ricettazione), 648 bis (riciclaggio) e 648 ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648 ter 1 (reato di autoriciclaggio, introdotto tra i reati presupposto ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L. 15 dicembre 2014 n. 186) del codice penale, si applichi all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui, invece, il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Dunque, l'art. 25 *octies* appena citato estende l'ambito di operatività del D.Lgs. 231/2001 anche ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, quando la realizzazione dei medesimi avvenga in ambito prettamente "nazionale".

Occorre sottolineare che detti delitti erano già stati inseriti, come fonte di responsabilità amministrativa degli enti, dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146 allorquando si presentavano caratterizzati da elementi di trans nazionalità.

Detta previsione, invero, è stata abrogata dall'art. 64, comma 1, lett. f, del D.Lgs. 231/2007.

• Valutazione dei rischi e misure preventive in materia di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

In relazione alle ipotesi contemplate dall'art. 25 *octies*, D.Lgs. 231/2001, nel concreto contesto di Fondazione Novae Terrae vanno individuati come le seguenti attività:

- i contratti di prestazione di servizi con controparti;
- le transazioni finanziarie con controparti;
- gli eventuali investimenti con controparti;
- i finanziamenti e i contributi ricevuti;
- gestione dei contratti di consulenza e di prestazione professionale;
- gestione degli acquisti di beni o servizi;
- gestione della finanza e della tesoreria;
- fatturazione;
- gestione dei beni aziendali;
- eventuali sponsorizzazioni.

• Misure idonee a prevenire la commissione dei reati

I soggetti di riferimento responsabili delle varie aree competenti di Fondazione Novae Terrae tra cui anche l'organismo di vigilanza, devono verificare tempestivamente l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori, partner commerciali/finanziari e società con cui vengono stipulati contratti di fornitura di servizi sulla base di indici rilevanti:

- conoscenza o conoscibilità di pregiudizievoli pubblici (ad esempio: protesti, procedure concorsuali);
- acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori per il tramite di società specializzate;
- entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato;

Per quanto attiene sia ai pagamenti effettuati che ai finanziamenti e contributi ricevuti questi devono essere verificati nella loro regolarità, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle operazioni.

I flussi finanziari devono essere sottoposti a controlli formali e sostanziali con particolare riferimento ai pagamenti verso terzi.

Tra gli indici utili per tali controlli si segnala:

- la sede legale della società;
- la sede degli istituti di credito;
- eventuale presenza di schermi societari;
- eventuale presenza di strutture fiduciarie utilizzate per transazioni od operazioni straordinarie.

Per quanto concerne i pagamenti, devono essere poste delle soglie precise rispetto ai pagamenti in contanti (inconformità alla normativa vigente), o eventuali libretti al portatore o anonimi per la gestione delle liquidità. Fondazione Novae Terrae deve poi identificare al proprio interno un soggetto responsabile dell'esecuzione e della gestione dei contratti, con l'indicazione di compiti, ruoli e responsabilità.

Sono altresì posti in essere i seguenti presidi:

- Codice Etico
- procedure disciplinanti;
- sistema acquisti;
- relazioni con i consulenti;
- gestione dei processi di contabilità e bilancio.

* *

H. Delitti di criminalità organizzata

La legge 15 luglio 2009, n. 94, recante la dicitura "Disposizioni in materia di sicurezza", con l'articolo 2, comma 29, ha inserito, nel Decreto Legislativo 231/2001, l'articolo 24 ter: "delitti di criminalità organizzata".

- **Rilevanza per il modello di Fondazione Novae Terrae**

Affinché vi sia la responsabilità di Fondazione Novae Terrae ex D.Lgs. 231/2001 è necessario che i delitti appena descritti siano commessi nell'interesse o a vantaggio della stessa Fondazione.

Appare, dunque, evidente come vi siano delle fattispecie visibilmente irrilevanti: lo scambio elettorale politico – mafioso, il sequestro a scopo di rapina o di estorsione, l'Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Per gli altri, pur non avendo rilevato né un rischio attuale né un precedente nello storico della Fondazione, ma non potendo a priori escluderne la rilevanza, si ritiene in questa sede di fornire le aree a rischio ed alcune linee di comportamento finalizzate alla prevenzione.

- **Identificazione delle attività a rischio commissione dei reati di criminalità organizzata**

In relazione ai delitti di criminalità organizzata esplicitati poc'anzi e ritenuti rilevanti nell'analisi dei rischi effettuata, ai fini del presente documento, si ritengono attività sensibili:

- contratti di acquisto e/o vendita;
- transazioni finanziarie;
- rapporti di investimento con controparti contrattuali (anche potenziali).

- **Misure idonee a prevenire la commissione dei reati**

Si ritiene necessario prevedere:

- laddove possibile, preferire coloro che hanno attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001;
- verifica delle controparti contrattuali attraverso documentazione societaria

- disponibile al pubblico;
- richiesta scritta, da parte delle controparti contrattuali, di consenso ad apposita clausola di adesione ai principi contenuti nel D.Lgs. 231/2001.

* *

I. Delitti informatici e trattamento illecito di dati

La legge 18 marzo 2008, n. 48 (ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno) ha introdotto nel Decreto 231/2001 l'articolo 24 bis: delitti informatici e trattamento illecito dei dati.

• Rilevanza per il modello di Fondazione Novae Terrae

In relazione ai reati informatici esplicitati nel paragrafo precedente, non può escludersi aprioristicamente la rilevanza per il modello di Fondazione Novae Terrae, seppure il rischio della commissione di tali reati appaia in concreto basso. Si ritengono, in ogni caso, attività a rischio di commissione reato:

- accesso al sistema informatico;
- processo di abilitazione e di profilazione degli utenti;
- inserimento, gestione e modifica di dati.

• Misure atte a prevenire la commissione del reato

L'accesso alla rete informatica deve avvenire tramite l'utilizzo di una doppia chiave asimmetrica, composta da una parte pubblica (cosiddetta *user ID*) e da una parte privata (cosiddetta *password*), che consenta all'operatore di accedere alla rete limitatamente alla fase di sua competenza.

Ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete sono attribuite una *user ID* ed una *password* personale, che l'operatore si impegna a non comunicare a terzi. Inoltre è fatto divieto ai dipendenti e ai membri degli organi direttivi di:

- alterare, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico/telematico ovvero intervenire, senza averne diritto e in qualsiasi modo, su dati/informazioni/programmi contenuti in un sistema informatico/telematico;
- utilizzare la *user ID* o la *password* di altro operatore;
- accedere a un sistema informatico/telematico, senza autorizzazione della

Fondazione. Ai fini della prevenzione dei reati informatici sono posti, inoltre, i seguenti presidi:

- Codice etico;
- rispetto normativa sulla privacy.

* *

L. Reati ambientali

• Rilevanza per il Modello di Fondazione Novae Terrae

La norma in esame configura una serie di fattispecie di pericolo astratto, mediante le quali vengono criminalizzate le condotte che ostacolano l'esecuzione dei controlli predisposti dalla Pubblica Amministrazione rispetto alla corretta gestione delle attività potenzialmente inquinanti, a prescindere dal verificarsi o meno di un danno all'ambiente.

Si noti che, in questo caso, Fondazione Novae Terrae, seppure non svolga alcuna attività di gestione dei rifiuti, in qualità di produttore degli stessi, potrebbe rispondere a titolo di concorso nel reato commesso dal soggetto terzo cui competano le attività di gestione dei rifiuti.

Fondazione Novae Terrae non svolge, infatti, attività di tipo produttivo e industriale, e di fatto produce soltanto rifiuti da ufficio (ad es. carta, o toner stampanti), affidando a terzi il ritiro e le eventuali attività di gestione dei rifiuti prodotti.

Ciò premesso, i reati in esame potrebbero, dunque, profilarsi qualora Fondazione Novae Terrae fosse a conoscenza della natura illecita dell'attività di gestione dei rifiuti svolta in *out-sourcing* dal terzo.

- **Misure atte a prevenire la commissione del reato**

Nella misura in cui stipula contratti di servizio o di fornitura, al fine di affidare a soggetti terzi l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti che essa produce, nonché le eventuali attività di stoccaggio e trattamento degli stessi, Fondazione Novae Terrae si premura di svolgere un'attenta valutazione preventiva dell'attendibilità commerciale e professionale delle imprese cui rivolgersi.

Fondazione Novae Terrae verifica altresì che i soggetti cui intenda esternalizzare tali attività diano prova di:

- essere iscritti all'Albo Gestori Ambientali alla categoria Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;

5 L'art. 210 è stato abrogato dal D.Lgs. 205/2010.

- possedere, nel caso in cui sia esternalizzata l'attività di trattamento dei rifiuti, l'Autorizzazione Integrata Ambientale.

* *

M. Reati societari

Rilevanza per il Modello di Fondazione Novae Terrae

In generale va rilevato come di per sé i reati societari di cui sopra non riguarderebbero l'attività della Fondazione. Infatti i reati societari normalmente presuppongono la presenza di una struttura societaria; l'art.11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, e l'art. 3 del D.L.vo 11 aprile 2002, n. 61, espressamente si riferiscono alle "società commerciali" o alle "società"; inoltre i medesimi reati richiedono, almeno per parte di essi, alcune articolazioni organizzative tipiche della struttura societaria (es. Soci, Assemblea, ecc.), non sussistenti nell'ambito di un Ente qual è la Fondazione); le norme di carattere punitivo, infine, non sono applicabili per analogia o in modo estensivo (art. 14, preleggi); ciò porterebbe ad escludere l'operatività dell'art. 25 ter del D.L.vo n. 231/2001 agli Enti, trattandosi di norma espressamente rivolta alle Società. Nonostante ciò non è possibile escludere in modo assoluto la possibilità di ricorrenza di ipotesi di reati societari.

Anche in relazione alla stringatezza delle regole specifiche portate dal Codice Civile in tema di persone giuridiche private (Enti e Associazioni), si è formato e si va consolidando un indirizzo giurisprudenziale volto ad affermare che alcune regole, ancorché formalmente collocate nell'ambito della materia societaria, costituiscono, in realtà, principi generali applicabili a tutte le persone giuridiche, ovviamente in presenza di analoghi presupposti sostanziali; in qualche caso, poi, disposizioni portate dal diritto penale societario sono espressamente riferite, oltreché alle Società, anche agli "Enti" (es.: art. 2638 in tema di vigilanza e controlli).

Alla luce di tali indirizzi per altri reati previsti dall'art. 25 ter, qualche pericolo può sia pure sotto certi presupposti ed in circoscritta misura essere prospettato, solamente sotto questi profili:

- false comunicazioni sociali in danno dei creditori (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623, ora abrogato ex L. 262/05);
- impedito controllo (art. 2625);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- ostacolo all'esercizio della vigilanza (art. 2638 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della pubblica Autorità.

Alla luce dell'analisi svolta al precedente punto, si ribadisce che l'Ente è esposto a rischi solo marginalmente e solo in relazione alle sopra citate ipotesi di reato.

I comportamenti da osservarsi comprendono, in primo luogo, l'obbligo di scrupolosa ottemperanza alle regole del provvedimento indicate nella parte generale del presente documento.

Inoltre, e con particolare riguardo alle comunicazioni che vengono rese a terzi sulla condizione finanziaria ed economica dell'Ente è fatto preciso obbligo agli Organi Sociali dell'Ente, ai dirigenti, ai dipendenti ed ai collaboratori tutti:

- di osservare un comportamento corretto, nel rispetto delle regole di legge e delle procedure aziendali, nelle attività volte alla formazione del Bilancio, alla predisposizione dei budget ed in ogni comunicazione rivolta a terzi, fornendo, in ogni caso, informazioni veritiere e corrette sulla destinazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ente;
- di effettuare le comunicazioni previste dalla legge o dalle regole aziendali o dai rapporti convenzionali osservando caratteri di tempestività e di veridicità;
- di fornire, agli Organi di vigilanza esterni od interni, dati veritieri e certi, evitando ogni sorta di atteggiamenti falsi o lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà;
- evitare qualsiasi comportamento od iniziativa che possa risultare ostativa allo svolgimento delle funzioni degli Organi di vigilanza, controllo e decisione o che si traducano in ostacoli all'acquisizione dei dati necessari da parte della Pubblica Autorità, anche in sede di esercizio delle funzioni ispettive previste dalla legge.
- di evitare di sollecitare qualsiasi utilità per il dipendente dell'Ente nei rapporti con tutti coloro che hanno titolo a fruire di prestazioni o di servizi da parte dell'Ente stesso;

- **Rilevanza per il Modello di Fondazione Novae Terrae**

Ne deriva, dunque, che tale reato appare astrattamente configurabile (per quanto con rischio in concreto certamente basso) anche per i soggetti operanti in Fondazione Novae Terrae. Particolare attività che appare come sensibile è la selezione e qualificazione dei fornitori che deve essere fondata su criteri di valutazione oggettivi da parte dei soggetti muniti dei necessari poteri e previa verifica di requisiti di professionalità, affidabilità tecnica ed onorabilità.

Come previsto anche dal Codice Etico, la Fondazione si attiene al rigoroso rispetto dei seguenti principi.

I rapporti con i fornitori sono gestiti con lealtà, correttezza, professionalità, incoraggiando collaborazioni continuative e rapporti di fiducia solidi e duraturi.

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d'acquisto di beni e servizi avvengono sulla base di valutazioni obiettive e imparziali, fondate sulla qualità, sul prezzo e sulle garanzie

fornite. Nei rapporti con i propri fornitori, si osservano i seguenti principi:

- non sono ammesse forme di “reciprocità” con i fornitori: i beni/servizi che la Fondazione ricerca, vengono prescelti ed acquistati esclusivamente sulla base del loro valore in termini di prezzo e qualità;
- qualsiasi trattativa con un fornitore, attuale o potenziale, deve riguardare esclusivamente i beni e i servizi oggetto di negoziazione con il fornitore

Ai fini della prevenzione del presente reato sono posti i seguenti presidi:

- Codice etico;
- struttura organizzativa (deleghe, poteri e funzioni);

* * *

FATTISPECIE DI REATO NON RILEVANTI PER IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI Fondazione Novae Terrae

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

- **Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato**
- **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**
- **Delitti contro l'industria e il commercio**
- **Reati transnazionali, la Legge n. 146 del 2006**

La Legge 16 marzo 2006, n. 146: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001" ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per l'ipotesi di commissione di reati transnazionali.

Perché sorga la responsabilità di Fondazione Novae Terrae a norma del D.Lgs. 231/2001 è necessario che i delitti sopra richiamati siano commessi nell'interesse o a vantaggio della Fondazione.

Per i reati di Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri ovvero finalizzata al contrabbando di sostanze stupefacenti o psicotrope, la commissione di queste categorie di illeciti nell'interesse o a vantaggio di Fondazione Novae Terrae non appare possibile.

In caso di commissione di tali delitti da parte dei soggetti apicali ovvero subordinati, questi non possono che avere agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi. La Fondazione, di conseguenza, ritiene tali fattispecie delittuose non rilevanti ai fini del presente modello.

REATI AMBIENTALI

* * *

Considerazioni generali conclusive

In considerazione delle dimensioni della Fondazione Novae Terrae e del tipo di attività dalla stessa svolta, si ritiene in conclusione di precisare che nel rispetto degli scopi di cui al D.lgs 231/2001 in ciascuna delle aree e delle attività a rischio, come sopra individuate nello specifico, la Fondazione (in persona del legale rappresentante, nonché di tutti i suoi dipendenti, collaboratori e organi) rispetterà nella propria organizzazione i seguenti principi:

- quello di separazione, in forza del quale per ciascun processo verranno impiegate sempre almeno due figure, nella logica del reciproco controllo;

- quello di tracciabilità, in forza del quale per ciascuna attività a rischio svolta dovranno essere sempre predisposti e conservati adeguati documenti giustificativi e, comunque, resoconti scritti.

L'odv, nell'ambito delle funzioni allo stesso attribuite, vigilerà nel dettaglio, tra l'altro, che tali fondamentali principi siano sempre rispettati, evidenziando le eventuali violazioni degli stessi e suggerendo gli idonei rimedi organizzativi funzionali al loro rispetto.

Naturalmente eguale verifica andrà effettuata anche con riferimento agli specifici rimedi sopra proposti con riferimento a ciascuna delle fattispecie astrattamente configurabili già descritte

* * *